



Barco di Bibbiano (RE), 20/06/2017

Prot. 9029/2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9, E DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIANO D'ENZA DEL COMUNE DI CANOSSA (RE). CIG: 7099203FA1 - RISPOSTA QUESITI n.1

È pervenuto un quesito, di seguito si pubblica la relativa risposta.

DOMANDA 1: Con la presente, in relazione a quanto indicato nel disciplinare relativamente all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori per

- Trasporto di materiali a discarica per conto terzi,
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume,
- Fornitura di ferro lavorato;

considerato che tali attività sono mere forniture e quindi non saranno oggetto di contratto di subappalto, si chiede se:

- La mancata indicazione di una terna di subappaltatori sia causa di esclusione;
- Sia possibile eventualmente derogare indicando un numero di fornitori/subappaltatori inferiore a tre;
- Sia possibile non generare il PASSOE del fornitore/subappaltatore se questo non sia iscritto all'ANAC in quanto non necessario per la loro specifica attività.

RISPOSTA:

Relativamente alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'Ente Committente tra quelle di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 ed indicate nel bando di gara, qualora il concorrente non ritenga necessario in fase esecutiva richiedere l'autorizzazione al subappalto in quanto non le qualifichi quali attività oggetto di subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tali casi le attività sopra individuate non dovranno essere indicate tra quelle oggetto di subappalto e non sarà necessario indicare alcuna terna.

Nella casistica sopra descritta pertanto la mancata indicazione della terna non sarà causa di esclusione e non sarà necessario indicare nel PASSOE alcun nominativo oltre a quello del concorrente.

Si rammenta in ogni caso che qualora le suddette attività (Trasporto di materiali a discarica per conto terzi, Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, Fornitura di ferro lavorato) non siano indicate in sede di gara e quindi il concorrente decida di non avvalersi della facoltà di subappaltarle (punto 20) dell'Allegato 1) non sarà possibile in fase esecutiva richiedere all'Ente Committente l'autorizzazione al subappalto.



Qualora invece il concorrente ritenga che le suddette attività (Trasporto di materiali a discarica per conto terzi, Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, Fornitura di ferro lavorato) siano oggetto di subappalto, deve indicarle tra le attività per le quali ci si avvale della facoltà del subappalto ed indicare la relativa terna.

La mancata indicazione di esclusione della terna, l'indicazione di un numero di soggetti inferiore a tre o la mancata indicazione nel PASSOE dei nominativi dei subappaltatori, non saranno causa di esclusione bensì saranno oggetto di soccorso istruttorio ex art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cfr TAR Brescia 29/12/2016, n. 1790).

Il Responsabile del procedimento di gara
F.to Dott.ssa Donata Usai